

LUNGAVITA BASIC

Contratto di assicurazione temporanea caso morte a capitale decrescente

Mod. GVPV - ed. 01/2026

Condizioni di assicurazione

Data ultimo aggiornamento: 14/01/2026

Il contratto è realizzato secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA

Pagina lasciata intenzionalmente libera

DEFINIZIONI

Definiamo i principali termini utilizzati:

Assicurato	Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: i suoi dati anagrafici e gli eventi che si verificano durante la sua vita determinano il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
Beneficiario	Persona fisica o giuridica a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
Contraente	Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi a versare il relativo premio.
Data di decorrenza	Data indicata in polizza come data di inizio per il calcolo delle prestazioni contrattuali.
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Polizza	Documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio	Importo che il contraente versa a Generali Italia.
Proposta di assicurazione	Documento o modulo firmato dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta a Generali Italia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Recesso	Diritto del contraente di far cessare gli effetti del contratto.
Ricorrenza annuale del contratto	Anniversario della data di decorrenza.

CHE COSA È ASSICURATO / QUALI SONO LE PRESTAZIONI?

Art. 1 Oggetto del contratto

LUNGAVITA BASIC prevede un'assicurazione per la quale, a fronte del premio versato dal contraente (→ [Definizioni](#)), in caso di decesso dell'assicurato (→ [Definizioni](#)) entro la scadenza del contratto, Generali Italia paga al beneficiario (→ [Definizioni](#)), una prestazione in euro in forma di capitale decrescente (→ art. 2).

Art. 2 Prestazione

Il capitale assicurabile minimo si determina a partire da un premio (→ [Definizioni](#)) minimo di € 129 e in base all'età dell'assicurato nonché agli ulteriori accertamenti in sede di emissione. Il capitale effettivamente assicurato è indicato in polizza (→ [Definizioni](#)).

Il capitale assicurato decresce annualmente di un importo fisso, denominato decrescenza, indicato in polizza.

A richiesta del contraente, il capitale può decrescere, oltre che annualmente, anche per periodi inferiori all'anno: semestralmente, quadrimestralmente, trimestralmente, bimestralmente o mensilmente.

L'importo della decrescenza si ottiene dividendo il capitale iniziale per il numero dei periodi contenuti nella durata del contratto.

Nell'ultimo periodo della durata contrattuale il capitale assicurato è pari all'importo della decrescenza periodica.

Esempio:

Capitale assicurato nella 1^a annualità: € 100.000

Durata contrattuale: 20 anni

Periodicità di decrescenza: annuale

$€ 100.000 / 20 = € 5.000$ (importo fisso di decrescenza/anno)

Capitale assicurato nella 2^a annualità: € 100.000 - € 5.000 = € 95.000

Capitale assicurato nella 3^a annualità: € 95.000 - € 5.000 = € 90.000

Capitale assicurato nella 20^a annualità: € 10.000 - € 5.000 = € 5.000

Se alla scadenza l'assicurato è in vita, il contratto si risolve e il premio versato resta acquisito da Generali Italia a fronte dell'assicurazione prestata.

CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 3 Persone non assicurabili

Non è assicurabile chi alla sottoscrizione del contratto ha un'età inferiore a 18 anni o un'età pari o superiore a 79 anni e 6 mesi.

CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 4 Esclusioni e limitazioni

L'assicurazione vale per qualunque causa di decesso, con le seguenti esclusioni e limitazioni.

Esclusioni

È escluso dall'assicurazione il decesso causato da:

- delitto doloso del contraente o del beneficiario

- partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi
- partecipazione attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare, operazioni militari
- partecipazione non attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile, se
 - l'assicurato si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e il decesso avviene dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità
 - al momento dell'arrivo dell'assicurato in un Paese dove c'è una situazione di guerra o similari
- eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni
- guida di veicoli e natanti a motore senza patente specifica; l'assicurazione è attiva se la patente è scaduta da non più di 6 mesi
- incidenti di volo se l'assicurato è a bordo di mezzi non autorizzati al volo o con pilota senza specifico brevetto, o se è membro dell'equipaggio qualora non l'abbia dichiarato in fase assuntiva o successivamente
- suicidio, se avviene nei primi 2 anni dell'assicurazione o nei primi 12 mesi di eventuale riattivazione
- svolgimento di attività sportiva non dichiarata come praticata alla sottoscrizione della proposta di assicurazione (→ [Definizioni](#)) o successivamente.

Nel caso di delitto doloso del contraente o del beneficiario, non è prevista alcuna prestazione; in tutti gli altri casi Generali Italia paga una prestazione pari al premio versato al netto dei diritti (→ art. 13), al posto di quella assicurata.

Limitazioni

La copertura opera se l'assicurato si è sottoposto a visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti da Generali Italia.

L'assicurato, con il consenso di Generali Italia, può non sottoporsi a visita medica se ha un'età inferiore a 65 anni e 6 mesi e per un capitale assicurato complessivo fino a € 400.000 (tenuto conto anche di eventuali polizze precedentemente stipulate), ferma restando la compilazione del questionario sanitario, sportivo e professionale. In questo caso, l'assicurazione è esclusa per un **periodo di carenza di 6 mesi** dall'entrata in vigore dell'assicurazione, a meno che il decesso avvenga per conseguenza diretta di:

- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della copertura: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, meningite cerebro spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A, B e C, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post vaccinica; inoltre shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della copertura;
- infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della copertura, fatta eccezione per quanto indicato nelle Esclusioni; per infortunio si intende l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produce lesioni corporali oggettivamente constatabili, che hanno come conseguenza il decesso.

Nel periodo di carenza, in caso di decesso, Generali Italia paga solo il premio versato al netto dei diritti.

CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Art. 5 Dichiarazioni

Ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte di Generali Italia, le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere **veritiere, esatte e complete**.

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenze relative a circostanze per le quali Generali Italia non avrebbe dato il suo consenso alla conclusione del contratto, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, Generali Italia ha diritto:

- a. quando esiste dolo o colpa grave¹:

¹ Art. 1892 del Codice Civile.

- di annullare il contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di rifiutare qualsiasi pagamento se il decesso si verifica prima che sia decorso il termine sopra indicato;
- b. quando non esiste dolo o colpa grave²:
 - di recedere dal contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
 - di ridurre le prestazioni in proporzione della differenza tra il premio pattuito e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, se il decesso si verifica prima che Generali Italia abbia conosciuto il vero stato delle cose o abbia dichiarato di voler recedere dal contratto.

Se l'assicurato inizia la pratica di nuove attività sportive non dichiarate alla sottoscrizione della proposta di assicurazione, lo stesso o il contraente sono tenuti a darne immediata comunicazione scritta a Generali Italia.

Il contraente non è tenuto a fornire alcuna comunicazione in caso di modifiche di professione dell'assicurato che aggravino il rischio assunto da Generali Italia, eventualmente intervenute in corso di contratto, in deroga all'art. 1926 del codice civile.

L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato può comportare la rettifica del premio o delle prestazioni, ossia il loro ricalcolo sulla base dell'età corretta, o l'eventuale risoluzione del contratto.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione.

Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro Stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Art. 6 Richieste di pagamento a Generali Italia

Le **richieste di pagamento per decesso dell'assicurato** devono essere inviate in forma scritta a Generali Italia³ o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto, accompagnate dai documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare i beneficiari:

- documento di identità e codice fiscale del richiedente (se non già presentati o scaduti)
- certificato di morte o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione della morte dell'assicurato sottoscritta da un erede⁴
- relazione del medico curante sulle cause e circostanze del decesso e sulle condizioni di salute e abitudini di vita dell'assicurato⁵ e ulteriore documentazione eventualmente richiesta da Generali Italia se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie, come per esempio:
 - o cartelle cliniche di ricoveri per un periodo compatibile con il normale decorso della patologia rilevata dal medico curante
 - o esami clinici
 - o verbale del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria (es. 118)
 - o verbale dell'autopsia se eseguita
 - o se il decesso è per una causa diversa da malattia: verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di procedimento penale, copia degli atti più significativi
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà⁶ dalla quale risulti:
 - o se il contraente, quando è anche assicurato, ha lasciato o meno testamento
 - o che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato
 - o l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari del contraente, se i beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico.

² Art. 1893 del Codice Civile.

³ La comunicazione va inviata a Generali Italia S.p.A., Via Marocchessa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

⁴ L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Generali Italia a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione.

⁵ È possibile utilizzare un modulo messo a disposizione da Generali Italia.

⁶ Redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale.

Generali Italia si riserva di non accettare documentazione, anche di carattere non sanitario, presentata dall'assicurato a supporto della richiesta di pagamento, prodotta da medici, strutture sanitarie o autorità di uno Stato nel quale Generali Italia non è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa, sia in regime di stabilimento sia in libera prestazione di servizi, e in cui non vi sia una rappresentanza diplomatico-consolare italiana: ciò al fine di ricevere documentazione avente valore legale in Italia - secondo quanto previsto dalla legislazione italiana e dalle normative europee e internazionali vigenti al momento della denuncia di decesso - a garanzia dell'autenticità e validità di tali atti e documenti, nonché della regolarità delle abilitazioni e delle autorizzazioni dei soggetti/enti che li hanno emessi/rilasciati. In tali casi, Generali Italia può non procedere al pagamento della prestazione prevista dalle condizioni di assicurazione.

Le informazioni per come presentare le richieste si trovano su www.generali.it e nelle agenzie.

Generali Italia effettua il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa; dopo tale termine sono dovuti gli interessi legali.

QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 7 Premio

Il premio è determinato in relazione all'ammontare della prestazione, alla durata scelta, all'età dell'assicurato, al suo stato di salute, alle attività professionali svolte e alle abitudini di vita.

Al premio si applicano i costi indicati all'art. 13.

Art. 8 Mezzi di versamento del premio

Il contraente versa il premio all'agenzia di riferimento oppure a Generali Italia con uno dei seguenti mezzi di versamento:

- P.O.S. o altri mezzi di pagamento elettronico disponibili in agenzia, o tramite apposito link inviato dall'intermediario
- bollettino postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato⁷
- assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità
- assegno bancario o postale⁸ non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità
- bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario⁹
- altre modalità offerte dal servizio bancario o postale
- pagamento in pari data da parte di Generali Italia di altra/e polizza/e.

Non è possibile versare il premio in contanti.

In tutti i casi viene rilasciata quietanza del versamento.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 9 Durata

La durata del contratto è scelta dal contraente tra un minimo di 1 anno e un massimo di 25 anni. L'età dell'assicurato a scadenza deve in ogni caso essere inferiore a 80 anni e 6 mesi.

⁷ Si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 63 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento IVASS 40/2018, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

⁸ In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

⁹ Vedi nota 7.

Art. 10 Conclusione ed entrata in vigore del contratto

Conclusione del contratto

Il contratto è concluso quando Generali Italia ha rilasciato la polizza al contraente o gli ha inviato assenso scritto alla proposta di assicurazione.

Entrata in vigore

Il contratto entra in vigore, se è stato versato il premio, alle ore 24 della data di decorrenza (→ [Definizioni](#)) indicata in polizza, coincidente o successiva a quella di conclusione del contratto.

Se il premio è versato dopo questa data, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.

Se il versamento è effettuato con P.O.S., altri mezzi di pagamento elettronico, assegno o bonifico bancario, il premio si intende versato nel giorno di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o sul conto dedicato dell'intermediario.

In caso di versamento con bollettino di conto corrente postale, il premio si intende versato nel giorno della data apposta dall'ufficio postale.

COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?

Art. 11 Recesso

Il contraente può recedere **entro 30 giorni** dalla conclusione del contratto, inviando una raccomandata a Generali Italia¹⁰ o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto.

Dalla data di ricevimento della raccomandata, il contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Generali Italia rimborsa al contraente il premio versato, diminuito:

- della parte relativa al rischio corso per la durata del contratto
- delle spese di emissione del contratto, indicate nella proposta e nella polizza.

Il rimborso avviene entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata di recesso (→ [Definizioni](#)), dopo che il contraente ha consegnato l'originale del contratto con eventuali appendici.

SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? [] SI [X] NO

Art. 12 Riscatto e riduzione

Non sono previsti valori di riscatto e riduzione.

QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Art. 13 Costi

Diritti	
di emissione	€ 10,33

Caricamenti	
Cifra fissa	€ 36,00 sommati a € 5,00 x (n-1) dove n è la durata del contratto espressa in anni
Costi percentuali	12%

I costi percentuali sono applicati al premio al netto dei diritti di emissione e della cifra fissa.

¹⁰ Vedi nota 3.

Se è richiesto il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'assicurato mediante visita medica, il relativo costo - pari alla tariffa applicata dal medico o dalla struttura cui si è rivolto l'assicurato stesso - è a carico del contraente.

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO

Art. 14 Beneficiario

Il contraente indica il beneficiario; può modificare l'indicazione in qualsiasi momento, scrivendo a Generali Italia¹¹ o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto, o per testamento.

L'indicazione non può essere modificata:

- dopo che contraente e beneficiario hanno dichiarato in forma scritta a Generali Italia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio
- dopo il decesso del contraente;
- dopo che, deceduto l'assicurato, il beneficiario ha comunicato in forma scritta a Generali Italia di volersi avvalere del beneficio.

In questi casi ogni variazione che influisce sui diritti del beneficiario ne richiede l'assenso scritto.

Diritto proprio del beneficiario

Il beneficiario acquisisce un diritto proprio alle prestazioni dell'assicurazione¹²; quanto gli viene pagato a seguito del decesso dell'assicurato non rientra nell'asse ereditario.

Art. 15 Cessione, pegno e vincolo

Il contraente può cedere ad altri il contratto, darlo in pegno e vincolare le prestazioni presentando autocertificazione¹³ di esistenza in vita dell'assicurato, se diverso dal contraente (e, in caso di cessione, dal cessionario, cioè chi beneficia della cessione). Questi atti sono efficaci nei confronti di Generali Italia solo se annotati su appendice. La cessione richiede il consenso di Generali Italia¹⁴.

In caso di pegno o vincolo, ogni operazione che riduce l'efficacia delle suddette garanzie richiede l'assenso scritto del pignoratario (chi beneficia del pegno) o vincolatario (chi beneficia del vincolo).

Art. 16 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Nei limiti di legge¹⁵ le somme dovute da Generali Italia al contraente o al beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate.

Art. 17 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente¹⁶.

Le istanze scritte di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inviate a:

Generali Italia S.p.A.
Via Marocchessa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)
generali_mediazione@pec.generaligroup.com

¹¹ Vedi nota 3.


¹² Art. 1920 del Codice Civile.

¹³ Vedi nota 4.

¹⁴ Art. 1406 del Codice civile.

¹⁵ Art. 1923 del Codice Civile.

¹⁶ Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 28/2010, così come modificato dalla Legge 98/2013.



In alternativa alla mediazione, è possibile ricorrere all'Arbitro Assicurativo (www.arbitroassicurativo.org).

Art. 18 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione o a riconoscere un beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare una prestazione o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia.

Art. 19 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Sommario

DEFINIZIONI.....	3
CHE COSA È ASSICURATO / QUALI SONO LE PRESTAZIONI?	4
Art. 1 Oggetto del contratto	4
Art. 2 Prestazione	4
CHE COSA NON È ASSICURATO?	4
Art. 3 Persone non assicurabili.....	4
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	4
Art. 4 Esclusioni e limitazioni.....	4
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?	5
Art. 5 Dichiarazioni	5
Art. 6 Richieste di pagamento a Generali Italia.....	6
QUANDO E COME DEVO PAGARE?	7
Art. 7 Premio.....	7
Art. 8 Mezzi di versamento del premio.....	7
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?.....	7
Art. 9 Durata	7
Art. 10 Conclusione ed entrata in vigore del contratto	8
COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?	8
Art. 11 Recesso.....	8
SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? [] SI [X] NO	8
Art. 12 Riscatto e riduzione	8
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?	8
Art. 13 Costi.....	8
ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO	9
Art. 14 Beneficiario	9
Art. 15 Cessione, pegno e vincolo.....	9
Art. 16 Non pignorabilità e non sequestrabilità	9
Art. 17 Foro competente.....	9
Art. 18 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali.....	10
Art. 19 Rinvio alle norme di legge	10

